



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

Allegato 1

CAPITOLATO D'ONERI

***per l'affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni nonché
del servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo
01.01.2019 – 31.12.2023***

(D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.)

CAPITOLATO D'ONERI

per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione:

- a) L'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- b) Il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., che è inteso a garantire specificatamente, l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Ai fini della classificazione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. il Comune di Bevilacqua appartiene alla classe V.

ART. 2 - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti:

- all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria pertinente con l'oggetto della gara.
- all'iscrizione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., nell'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni. L'iscrizione all'albo deve essere comprovata mediante presentazione di attestazione rilasciata dalla Direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ovvero sostituita da apposita autocertificazione rilasciata a norma degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

I partecipanti devono rispettare i requisiti previsti dagli artt. da 3 a 8 del D.M. 289/2000, con richiamo all'art.3-bis della Legge 22/05/2010, n. 73, e trovano applicazione le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 9 del suddetto D.M. 289/2000.

- requisiti di capacità tecnica: esperienza nell'ultimo triennio (2015/2017) della gestione del servizio in altri Comuni).

ART. 3 - SEDE OPERATIVA DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà disporre nel territorio comunale di idonea sede per lo svolgimento del servizio.

Nel caso fosse sprovvista, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio dovrà reperire e rendere funzionale tale sede. In caso di inottemperanza verrà dichiarata decaduta dall'appalto.

ART. 4 – DURATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, è affidato per la durata di anni 5 (cinque), **dal 01/01/2019 al 31/12/2023**.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

Qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione il contratto s'intenderà risolto di diritto, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variane i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

ART. 5 – IMPORTO DEL SERVIZIO E RENDICONTAZIONE

Per la gestione del servizio il Concessionario verserà a favore del Comune un canone annuo fisso netto così come individuato nell'offerta pervenuta.

L'importo a base di gara è fissato in minimo Euro 4.250,00= annui.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, entro la prima decade del mese successivo a ciascun trimestre.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali.

ART. 6 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo confronto delle offerte pervenute a seguito di indagine di mercato rivolta a ditte abilitate presenti nel settore e qualificate per svolgere il servizio richiesto.

L'aggiudicazione avverrà in base al valore più alto offerto per il canone rispetto a all'importo posto a base di gara.

ART. 7 – BANCA DATI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alla creazione di una banca dati completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/04/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici.

Alla scadenza della concessione l'affidatario dovrà consegnare al Comune gli archivi contenenti la banca dati aggiornata sia su supporto cartaceo che informatico. La restituzione della banca dati su supporto informatico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dall'Amministrazione Comunale sei mesi prima della scadenza contrattuale. In caso di inadempimento si applica quanto previsto al successivo art. 23.

ART. 8 - PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni raggiungono una metratura complessiva di mq. 60, da suddividere, come previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale, come segue:

- 1) per le affissioni di manifesti di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dai soggetti di cui all'art. 20 del decreto, il 10 per cento;
- 2) per gli annunci mortuari, in aggiunta agli spazi di cui al precedente punto 1, il 5 per cento;
- 3) per le affissioni di natura commerciale l'80 per cento;
- 4) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per le affissioni dirette, il 5 per cento.

ART. 9 – ADEGUAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che sarà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. L'adeguamento del piano costituirà obbligo della ditta concessionaria ove richiesto dal Comune.

ART. 10 - AFFISSIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI BEVILACQUA

Il concessionario effettua, gratuitamente, l'affissione dei manifesti e degli avvisi pubblicati dal Comune, nonché degli atti a carattere amministrativo, pubblicati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia e dalle Pubbliche Amministrazioni e in genere nei casi previsti dal Regolamento comunale. Si fa rinvio all'articolo 15 del regolamento comunale, modificato con D.C.C. n. 26/2005.

ART. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE

Le affissioni dovranno essere effettuate negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso personale incaricato.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nei casi previsti dalla legge, della maggiorazione prevista.

Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro, apposto dal concessionario, che attesti la durata della stessa.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento del diritto.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- 1) a nominare il "Funzionario Responsabile" di cui all'art. 11 D.Lgs. 507/1993 e s.m.i a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Detto funzionario dovrà trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Tributi entro il mese di gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio;
- 2) ad applicare il D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. e le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
- 3) ad applicare il regolamento comunale sull'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le tariffe deliberate dal Comune;
- 4) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi per opportuna conoscenza all'Amministrazione comunale con le relative deduzioni dell'ufficio;
- 5) a dotare il personale addetto al servizio dei mezzi necessari per l'espletamento dello stesso;
- 6) a predisporre apposita comunicazione che dovrà essere lasciata all'indirizzo del contribuente al momento in cui la ditta procederà a compiere le proprie rilevazioni sul territorio ed accerti la mancata dichiarazione del mezzo pubblicitario;
- 7) ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero delle somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
- 8) a procedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata della efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive provvedendo al recupero del tributo evaso con l'addebito delle spese sostenute;
- 9) indicare su tutti gli spazi pubblicitari la sede ed il recapito telefonico di Bevilacqua.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant' altro necessario alla corretta gestione del servizio.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

ART. 14 - DIRITTO D'URGENZA

La maggiorazione di cui all'articolo 22, comma 9, del D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii, per i servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita interamente al concessionario. I servizi citati devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie previste.

ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di subappaltare parte del servizio, salva autorizzazione preventiva del Comune. E' comunque vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

ART. 16 - PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.

Il concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario il quale è direttamente responsabile del relativo operato.

L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

I lavori oggetto della concessione devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.

ART. 17 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

La differenza tra il gettito lordo conseguito ed il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo attraverso il quale il Concessionario sarà compensato del servizio prestato, accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 18 – MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Per la riscossione dell'imposta il concessionario deve recapitare al domicilio dei contribuenti iscritti a ruolo, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine prescritto, l'avviso di pagamento con l'indicazione e le modalità di versamento.

Il concessionario, con manifesto affisso all'albo e in altri luoghi pubblici del Comune, nel mese di dicembre di ciascun anno deve informare i cittadini sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta e sul recapito istituito nel Comune per la gestione del servizio.

ART. 19 – RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi ed assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle commissioni tributarie, da un proprio procuratore speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 20 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare, a mezzo di proprio personale e in qualsiasi momento, il controllo amministrativo e contabile sulla gestione del servizio, senza che l'adempimento possa esonerare il concessionario da responsabilità non rilevate.

ART. 21 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il concessionario incorre nella revoca della concessione per i seguenti motivi:

1. per cancellazione dall'albo dei concessionari ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
2. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
3. in caso di subappalto non autorizzato;
4. in caso di abbandono del servizio;
5. in caso di fallimento;
6. non effettuati i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;
7. qualora il servizio venga soppresso o diversamente regolato da nuove disposizioni di legge;
8. nel caso in cui, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, non venga aperta idonea sede nel territorio comunale;

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio e perde ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione. In tale caso il concessionario è tenuto alla consegna della documentazione in mancanza della quale il Comune potrà escutere la cauzione prestata avvalendosi su di essa per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e il concessionario, relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è il Tribunale di Verona. A tale scopo il concessionario elegge domicilio presso la residenza comunale.

ART. 23 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'affidatario del servizio, a garanzia degli obblighi assunti, è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% del canone fisso relativo all'intera durata del contratto convenuto con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i..

E' facoltà dell'Amministrazione comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione ove non fossero rispettati i termini prescritti per i versamenti e l'affidatario del servizio non ottemperasse alle rituali richieste.

L'affidatario del servizio sarà obbligato a reintegrare la cauzione ogni qualvolta sia stata escussa, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune appaltante.

Alla scadenza del contratto la cauzione sarà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto, dopo aver accertato che l'affidatario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

La cauzione è depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Il Comune è inoltre autorizzato a rivalersi sulla cauzione in caso di mancata restituzione della banca dati secondo le modalità indicate all'art. 6.

ART. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della predetta legge nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 25 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dall'attività di gestione del servizio. Il concessionario sarà tenuto perciò a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale congruo e comunque non inferiore a Euro 500.000,00=.

ART. 25 - PENALITA'

Per infrazioni riguardanti il ritardato versamento degli introiti alla tesoreria comunale, sarà applicata un'indennità di mora, sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse. E' facoltà dell'Amministrazione comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti ed il concessionario non ottemperasse alle eventuali richieste.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio:

- al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e s.m.i.;
- al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- al Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.";
- al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1996 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14/2004 e 26/2005.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
